

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo 15 e relativa proposta emendativa)	10
Missioni vevolevoli nella seduta del 14 gennaio 2004	3	(Sezione 4 – Articolo 16 e relative proposte emendative)	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Articolo 17 e relativa proposta emendativa)	14
Deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (Annunzio della definitività)	4	(Sezione 6 – Articolo 18 e relativa proposta emendativa)	15
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 – Articolo 19)	15
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 8 – Articolo 20)	16
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 9 – Articolo 21 e relativa proposta emendativa)	16
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	Mozioni Folena ed altri n. 1-00215 e Antonio Leone ed altri n. 1-00304 sulla protezione dei dati personali	18
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Mozioni)	18
Disegno di legge S. 1281 (approvato dal Senato) n. 3890 ed abbinato proposte di legge nn. 1160-2574	7	Mozioni Cima ed altri n. 1-00288, Violante ed altri n. 1-00289, Alfonso Gianni ed altri n. 1-00290 e Cè ed altri n. 1-00296 sulla concorrenza sleale verso i prodotti Italiani	21
(Sezione 1 – Articolo 13 e relative proposte emendative)	7	(Sezione 1 – Mozioni)	21
(Sezione 2 – Articolo 14 e relativa proposta emendativa)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta immediata	28	(Sezione 5 – Osservanza delle norme di legge in materia di vendita di immobili da parte di enti previdenziali)	31
(Sezione 1 – Iniziative volte a modificare la proposta della Commissione europea di riforma del settore della produzione del tabacco)	29	(Sezione 6 – Iniziative del Governo concernenti la riforma delle funzioni di controllo sui mercati finanziari)	32
(Sezione 2 – Localizzazione di un inceneritore e di un termovalorizzatore nelle aree del napoletano e del casertano)	29	(Sezione 7 – Proroga dei termini per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali ammesse alle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali)	33
(Sezione 3 – Decisione di Trenitalia di tagliare la tratta Verona-Mantova-Modena dal collegamento Eurostar Vicenza-Mantova-Roma)	30	(Sezione 8 – Misure per limitare il fenomeno dell'importazione di merce contraffatta o non corrispondente ai requisiti di sicurezza)	34
(Sezione 4 – Prezzo e condizioni di vendita delle unità immobiliari da parte di enti previdenziali)	31		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 gennaio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellillo, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 gennaio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOLINARI: « Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notari » (4600);

GAZZARA: « Disposizioni in materia di incompatibilità con la carica di parlamentare nazionale ed europeo » (4601);

NAN: « Modifica del comma 133 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori dell'ACNA di Cengio » (4602);

PECORARO SCANIO: « Misure straordinarie per la tutela dei piccoli risparmiatori » (4603);

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero » (4604);

ONNIS: « Modifiche agli articoli 93 e 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato » (4605);

ONNIS: « Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare in carcere » (4606);

ONNIS: « Modifiche all'articolo 325 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per cassazione » (4607);

ONNIS: « Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare » (4608).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 13 gennaio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri per le pari opportunità, della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie:

« Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la

pedopornografia anche a mezzo INTERNET » (4599).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BUFFO ed altri: « Status dei membri della Camera dei deputati » (4296) *Parere delle Commissioni II, V e XI;*

CÈ ed altri: « Introduzione di un test per cittadini stranieri che richiedono la cittadinanza » (4396);

BRIGUGLIO: « Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici » (4532) *Parere delle Commissioni V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

II Commissione (Giustizia):

FRANZ ed altri: « Disposizioni in materia di prelievo coattiva di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato » (4161) *Parere delle Commissioni I e XII;*

PITTELLI ed altri: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti limiti temporali all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero » (4435) *Parere della I Commissione;*

ANGELA NAPOLI: « Nuove disposizioni in materia di maltrattamento degli animali » (4513) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CARBONI ed altri: « Delega al Governo per la revisione delle sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria » (4540) *Parere delle Commissioni I e XI;*

VI Commissione (Finanze):

BENVENUTO ed altri: « Introduzione dell'articolo 25-bis della legge 31 ottobre 2003, n. 306, in materia di disciplina del contrasto degli abusi di mercato finanziario » (4543) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV;*

XI Commissione (Lavoro):

BIELLI ed altri: « Delega al Governo per la riclassificazione delle invalidità derivanti da danno di guerra » (4387) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.*

Annuncio della definitività di una deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Nella seduta di giovedì 4 dicembre 2003 è stata data comunicazione che il Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso l'ordinanza con la quale il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento concernente il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione n. 3/XIV (relativo a una denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini).

Entro il termine previsto dagli articoli 8, comma 4, della legge n. 219 del 1989 e 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato presenti la relazione al Parlamento in seduta comune in ordine all'ordinanza di cui sopra.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia della seguente documentazione:

ordinanza, emessa dal prefetto di Milano in data 13 dicembre 2003, nei confronti del personale della Società ATM;

ordinanze emesse dal prefetto di Milano in data 21 dicembre 2003, nei confronti, rispettivamente, delle società ATM, ATINOM, TPM e CTNM;

ordinanza, emessa dal prefetto di Milano in data 22 dicembre 2003, nei confronti del personale della società GTM.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 211).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 12 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi del-

l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno (SVIMEZ) per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 212).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 13 gennaio 2004, ha trasmesso la deliberazione n. 1 del 2004, in merito alla programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2004, approvata dalla sezione stessa nell'adunanza del 19 dicembre 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, relativa all'anno 2003 (doc. XLII, n. 3).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 16 dicembre e del 22 dicembre 2003, ha trasmesso due note

relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PERETTI n. 9/4344/1 e IANNUZZI ed altri n. 9/4199/5, accolti dal Governo nelle sedute dell'Assemblea del 28 ottobre 2003 e del 30 luglio 2003, concernenti, rispettivamente, misure finanziarie relative al sostegno del processo di registrazione elettorale in Afghanistan e alla tutela dell'associazione « Dopolavoro ferroviario ».

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione da un consiglio regionale.

La regione Lombardia, con lettera in data 9 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi

della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, la relazione, riferita all'anno 2002, sullo stato di attuazione della citata legge n. 102 del 1990 (doc. CVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1281 — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA (APPROVATO DAL SENATO) (3890) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; PERROTTA (1160-2574)

(A.C. 3890 — Sezione 1)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:

« CAPO IV-bis.

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

ART. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati). — 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti cautelari ed urgenti sono immediatamente efficaci.

ART. 21-ter. (Esecutorietà). — 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

ART. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento). — 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

ART. 21-*quinquies*. (*Revoca del provvedimento*). — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 21-*sexies*. (*Recesso dai contratti*). — 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

ART. 21-*septies*. (*Nullità del provvedimento*). — 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 21-*octies*. (*Annulabilità del provvedimento*). — 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione di-

mostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

ART. 21-*nonies*. (*Annullamento d'ufficio*). — 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13

Al comma 1, capoverso ART. 21-bis, primo periodo, dopo la parola: irreperibili aggiungere le seguenti: , o con la sua conoscenza.

13. 5. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 21-bis, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il provvedimento aggiungere le seguenti: limitativo della sfera giuridica dei privati.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: cautelari ed urgenti con le seguenti: limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente.

13. 12. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 21-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: per gravi ragioni aggiungere le seguenti:

sopravvenute e derivanti da adempimenti legislativi.

13. 7. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-quater, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: e può essere fino a: nonché con le seguenti: , non può essere prorogato o differito e può essere.

13. 10. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-quinquies, sopprimere gli ultimi due periodi.

13. 2. Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 21-quinquies, sopprimere il terzo periodo.

13. 6. Marone, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso 21-octies, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: vincolata.

13. 11. Governo.

Al comma 1, capoverso ART. 21-nonies, comma 1, sostituire le parole da: un termine fino a: controinteressati con le seguenti: tre mesi.

13. 8. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-nonies, sopprimere il comma 2.

13. 9. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 21-nonies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 138 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

13. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

(A.C. 3890 – Sezione 2)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. (*Definizioni e principi in materia di accesso*). – 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per « diritto d'accesso », il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente

alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto d'accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14

Al comma 1, capoverso ART. 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ai fini dell'accesso agli atti di stato civile e agli atti anagrafici si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è abrogato.

14. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

(A.C. 3890 - Sezione 3)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. (*Esclusione dal diritto di accesso*). — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da

esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese

e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 4.

15. 1. Iannuzzi.

(A.C. 3890 – Sezione 4)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 »;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: « e nei casi previsti dal comma 4 » sono soppresse e le parole: « in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « alla prima camera di consiglio ai sensi dell'articolo 26, commi quarto, quinto e sesto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni »;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente »;

5-ter. Il ricorso contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui al comma 4 sospende i termini per la presentazione dei ricorsi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni. Tali termini riprendono il loro corso scaduto il termine per la presentazione dell'appello previsto dal secondo periodo del comma 5 ovvero dalla notifica della decisione del Consiglio di Stato adottata ai sensi del medesimo secondo periodo del comma 5 »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti ».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6

dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: respinta con la seguente: accolta.

16. 1. Mascia, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16. 2. DEL GOVERNO.

All'emendamento 16. 2. del Governo, penultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 con le seguenti: alla sezione terza, capo I, della parte terza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

0. 16. 2. 1. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si

pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

16. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. »;

16. 3. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-ter.

16. 4. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO

16. 02. DEL GOVERNO.

All'articolo aggiuntivo 16. 02. del Governo, capoverso ART. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0. 16. 02. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. — 1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi dei componenti della Commissione di cui al comma 2. Al relativo onere, a decorrere dall'anno 2004, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legi-

slativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo ».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente:

01. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.

16. 02. *(Testo corretto)* Governo.

(Approvato)

(A.C. 3890 - Sezione 5)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. *(Ambito di applicazione della legge).* — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge

nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17

Al comma 1, capoverso articolo 29, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano le materie disciplinate dalla presente legge nell'osservanza dei principi previsti dalla Costituzione in materia di azione amministrativa e nel rispetto delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione.

3. Gli enti locali disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite in conformità alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 2.

17. 1. Collè, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.

(A.C. 3890 – Sezione 6)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. L'articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

18. 1. Governo.

(A.C. 3890 – Sezione 7)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:

a) articolo 1: « *(Principi generali dell'attività)* »;

b) articolo 2: « *(Conclusione del procedimento)* »;

c) articolo 3: « *(Motivazione del provvedimento)* »;

d) articolo 4: « *(Unità organizzativa responsabile del procedimento)* »;

e) articolo 5: « *(Responsabile del procedimento)* »;

f) articolo 6: « *(Compiti del responsabile del procedimento)* »;

g) articolo 7: « *(Comunicazione di avvio del procedimento)* »;

h) articolo 8: « *(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)* »;

i) articolo 9: « *(Intervento nel procedimento)* »;

l) articolo 10: « *(Diritti dei partecipanti al procedimento)* »;

m) articolo 11: « *(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)* »;

n) articolo 12: « *(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)* »;

o) articolo 13: « *(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)* »;

p) articolo 14: « *(Conferenza di servizi)* »;

q) articolo 14-bis: « *(Conferenza di servizi preliminare)* »;

r) articolo 14-ter: « *(Lavori della conferenza di servizi)* »;

s) articolo 14-quater: « *(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)* »;

t) articolo 15: « *(Accordi fra pubbliche amministrazioni)* »;

u) articolo 16 « *(Attività consultiva)* »;

v) articolo 17 « *(Valutazioni tecniche)* »;

z) articolo 18 « *(Autocertificazione)* »;

aa) articolo 19 « *(Denuncia di inizio attività)* »;

bb) articolo 20 « *(Silenzio assenso)* »;

cc) articolo 21 « *(Disposizioni sanzionatorie)* »;

dd) articolo 23 « *(Ambito di applicazione del diritto di accesso)* »;

ee) articolo 25 « *(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)* »;

ff) articolo 26 « *(Obbligo di pubblicazione)* »;

gg) articolo 27 « *(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)* »;

hh) articolo 28 « *(Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)* »;

ii) articolo 30: « *(Atti di notorietà)* ».

(A.C. 3890 – Sezione 8)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.

(A.C. 3890 – Sezione 9)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a

integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

3. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21

Al comma 1, sostituire le parole da: adottare fino a: n. 400 con le seguenti: emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni-autonomie locali.

21. 1. Mascia, Russo Spena.

MOZIONI FOLENA ED ALTRI N. 1-00215 E ANTONIO LEONE ED ALTRI N. 1-00304 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premessi che:

si deve prendere atto della Relazione annuale del 2002 sullo stato di attuazione della legge n. 675 del 1996, in materia di « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali », presentata dal Garante per la protezione dei dati personali;

si assiste da qualche anno ad un preoccupante incremento del fenomeno dello *spamming* (posta elettronica indesiderata), che negli Stati Uniti ha già superato il 40 per cento dell'intero traffico *su internet* ed è costato all'economia americana quasi 9 miliardi di dollari nel corso del 2002;

il progresso delle biotecnologie, in particolare la possibilità di decifrare il genoma umano, pongono il legislatore di fronte alla necessità di regolamentare tale materia, al fine di tutelare gli aspetti concernenti la tutela della riservatezza, ad esempio rispetto a malattie o predisposizioni a particolari patologie, in modo da evitare qualsiasi discriminazione in base al codice genetico degli individui;

si sta diffondendo sulla rete *internet* l'acquisto di *test* genetici, in particolare per la determinazione della paternità, che possono divenire elemento di turbativa delle relazioni familiari;

nella relazione il Garante sollecita il Governo a depositare gli strumenti attuativi della Convenzione europea di biomedicina, ratificata con la legge n. 145 del 2001;

è oramai possibile, tramite i telefoni cellulari, localizzare un individuo con un errore di pochi metri, il che mette in pericolo il diritto di ciascuno a non essere localizzato: a tal fine il Garante sottolinea la necessità di vincolare la conservazione dei dati di traffico della telefonia mobile, così come quelli della navigazione sulla rete *internet*;

la recente vicenda della trasmissione dei dati dai passeggeri dei voli internazionali al Governo degli Stati Uniti ha messo in evidenza la passività dell'Unione europea e degli Stati membri, al punto che i Garanti dei Paesi dell'Unione europea hanno dovuto sollevare il caso con un significativo clamore, al fine di evitare i potenziali pericoli per la *privacy* dei cittadini europei;

il Garante ha, inoltre, sottolineato la necessità di una convenzione internazionale per la tutela dei dati sensibili;

il Garante ha sottolineato come il crescente carico dell'autorità e la contemporanea riduzione degli stanziamenti mettono a rischio l'efficienza dell'azione del Garante stesso;

sono da tenere in considerazione gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché il

decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

si deve tener conto della risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 sulla trasmissione dei dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione dei voli transoceanici;

impegna il Governo:

ad adottare un'iniziativa volta a favorire una riforma della disciplina vigente che miri a rafforzare la tutela della *privacy* sulla rete *internet*, con particolare riguardo alla gestione degli indirizzi di posta elettronica, allo *spamming*, alla conservazione dei dati riguardanti il traffico in entrata e uscita del singolo utente, che rimuova tutte le norme potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza previsti dalle leggi nazionali e dalla normativa europea in materia, nonché dall'articolo 15 della Costituzione;

a dare seguito all'attuazione della Convenzione sulla biomedicina di cui in premessa;

a promuovere, in sede di Unione europea, l'attribuzione al Garante europeo di poteri di vigilanza più stringenti sul modello della Banca centrale europea;

a promuovere, in sede Onu, una convenzione internazionale per la tutela dei dati sensibili;

ad individuare gli strumenti normativi più idonei per regolamentare in modo più efficace il trattamento dei dati di traffico della telefonia mobile, al fine di tutelare il diritto degli individui, nonché di quelli relativi all'ubicazione, in particolare al fine di garantire il diritto dei cittadini a non essere localizzati;

in relazione alla trasmissione dei dati dei passeggeri di voli diretti verso gli Stati Uniti, ad agire in sede bilaterale ed europea al fine di assicurare la più efficace tutela della *privacy* dei cittadini italiani;

ad individuare risorse maggiori per l'attività del Garante per la protezione dei dati personali.

(1-00215) (*Ulteriore formulazione*) « Fole-
na, Fumagalli, Crucianelli,
Leoni, Lolli, Panattoni, Ma-
gnolfi, Mussi, Sasso, Chiaro-
monte, Grillini, Montecchi,
Duca, Tocci, Preda, Pistone,
Ottone, Maccanico, Angioni,
Pappaterra, Cusumano, Ostil-
lio, Lion, Mascia, Cento, Me-
landri, Trupia, Grandi, Ben-
venuto, Sciacca, Zunino,
Bova, Ranieri, Giulietti, Ar-
mando Cossutta, Di Serio
D'Antona, Motta, Pinotti,
Sandi, Verneti, Siniscalchi,
Grignaffini, Nigra, Rotundo,
Crisci, Fanfani, Borrelli, Ma-
riotti, Rossiello, Cima, Cen-
namo, Gasperoni, Martella,
Marone, Calzolaio, Intini, An-
nunziata, Bonito, Gambini,
Squeglia, Cazzaro, Capitelli,
Adduce, Zanotti, Maurandi,
Diana, Mosella, Tanoni, Nesi,
Albertini, Rocchi, Realacci,
Ruzzante, Boato, Giacco,
Giovanni Bianchi, Carbo-
nella, Villari ».

(3 giugno 2003)

La Camera,

premessi che:

alcuni fenomeni che si stanno dif-
fondendo mettono a rischio la protezione
dei dati personali e la *privacy* dei cittadini,
come la commercializzazione dei *test* ge-
netici tramite la rete *internet*, che pone
particolari problemi etici, sociali e giuri-
dici e tende a trasformare uno strumento
eminentemente diagnostico in una merce
qualsiasi, il che, in assenza di sufficienti
garanzie nella raccolta dei dati genetici
inviati per i *test*, può mettere a rischio la
riservatezza di dati sanitari molto delicati;

è estremamente facile localizzare esattamente ogni cittadino che fa uso di telefono cellulare: ciò incide sui diritti alla riservatezza di ogni individuo e pone il problema di valutare le implicazioni della conservazione dei dati della telefonia mobile;

si sta diffondendo anche nel nostro Paese il fenomeno dello *spamming*, cioè l'utilizzo di messaggi di posta elettronica indesiderati, che costituiscono una pratica invasiva nei confronti della sfera personale dei cittadini e causano disagi e costi anche ingenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad evitare la strumentalizzazione dei dati sanitari per *i test* genetici ed a salvaguardarne la riservatezza;

ad adottare iniziative volte a disciplinare in modo più efficace il trattamento

dei dati di traffico della telefonia mobile, al fine di tutelare i diritti di libertà dei cittadini e, in particolare, quello di non essere localizzati senza giustificati motivi di pubblico interesse;

a predisporre un'iniziativa normativa diretta ad introdurre regole più efficaci di condotta per l'invio di messaggi pubblicitari tramite la rete *internet*, in modo che siano tutelati gli utenti, e per garantire che l'utilizzazione della posta elettronica, per scopi pubblicitari o promozionali, avvenga nella più assoluta trasparenza e dietro esplicita manifestazione del consenso da parte degli interessati.

(1-00304) « Antonio Leone, Butti, Cannella, Airaghi, Guido Giuseppe Rossi, D'Alia ».

(13 gennaio 2004)

*MOZIONI CIMA ED ALTRI N. 1-00288, VIOLANTE ED ALTRI
N. 1-00289, ALFONSO GIANNI ED ALTRI N. 1-00290 E CÈ ED
ALTRI N. 1-00296 SULLA CONCORRENZA SLEALE VERSO I
PRODOTTI ITALIANI*

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premessò che:

il fallimento della V conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, che si è svolta a Cancun nel settembre 2003, è stato anche dovuto anche al crearsi di un nuovo fronte di Paesi guidati dalla Cina, che non accettano più le regole imposte dall'occidente, dalla Banca mondiale, dal Fondo monetario internazionale e dall'Unione europea;

sul problema Cina e sulle sue produzioni e la loro imbattibile competitività di prezzo sono già stati presi provvedimenti: infatti, dal 1o novembre 2003 è stato interrotto il regime di favore dell'Unione europea all'importazione di alcune produzioni cinesi (fra queste gli occhiali), ripartendo con i dazi doganali anche per esse, iniziando gradualmente con l'1 per cento per arrivare a maggio del 2004 al 2,9 per cento;

la concorrenza sleale si verifica non soltanto a causa di politiche aggressive a livello di prezzi e del cosiddetto *dumping*, largamente utilizzato, ad esempio, per distruggere l'economia coreana anche da parte degli Usa e dell'Unione europea, i cui prodotti costano sei volte meno di quelli dei contadini locali (il suicidio a Cancun di Lee Kyang-hae, un contadino della Corea del Sud, ha rappresentato la protesta di tre milioni e mezzo di contadini coreani ridotti sul lastrico), ma anche

con il protezionismo portato avanti dalla stessa Unione europea nel settore agricolo, largamente contestato dai Paesi del G77 e del G22, che, con la loro forte opposizione, vogliono dare la loro impronta alle regole del commercio internazionale ed imporre i cosiddetti « *dossier* di Singapore »;

si verificano, inoltre, il ricorso alle contraffazioni dei marchi, realizzabile, soprattutto, a causa di situazioni di vita e di lavoro in alcuni Paesi esportatori, che non rispettano né i diritti umani, né quelli sindacali, e lo sfruttamento dei bambini, spesso usati anche dalle multinazionali che in quei Paesi realizzano i loro manufatti;

il fenomeno della concorrenza sleale è reso possibile, inoltre, da parte di quelle nazioni, dove la produzione non soggiace a leggi e regole in difesa dell'ambiente e dove, quindi, i costi di produzione non sono gravati da ulteriori costi aggiuntivi;

da parte di alcuni Paesi emergenti il problema non può essere affrontato senza tenere conto delle storture dell'attuale modello di sviluppo globale, che concentra in poche multinazionali il controllo finanziario e produttivo di tutto il mondo;

il fenomeno va affrontato contestualmente alla questione del protezionismo agricolo dell'Unione europea, che impedisce la esportazioni verso l'Europa da parte dei Paesi del Sud del mondo ad economia prevalentemente agricola, come nel caso dell'India dove 700 milioni di

persone vivono dell'agricoltura, contro uno scarso 2 per cento della popolazione europea;

impegna il Governo:

quale Presidente di turno dell'Unione europea a promuovere in sede europea l'adozione di misure che:

a) contrastino la concorrenza sleale verso i prodotti italiani ed europei, contenendo la realizzazione di tale obiettivo con quello di aiutare i Paesi poveri ad esportare i loro prodotti nel mondo industrializzato e con quello di raggiungere i *millennium goals*;

b) verifichino le condizioni di lavoro, segnalando all'attenzione dei Paesi membri multinazionali, marchi e Paesi, che impiegano bambini nella produzione, e quelli che non rispettino i diritti umani e quelli sindacali o sociali in vigore nel Paese stesso;

c) favoriscano *partnership* tra i Paesi europei con particolari problemi (come nel caso dell'Italia con il *made in Italy*) e i Paesi del G22, attraverso accordi bilaterali che affrontino e risolvano singolarmente le difficoltà dei rapporti commerciali, condizionando tali accordi al rispetto dei diritti umani, sociali, ambientali e sindacali (nel caso specifico della Cina, all'instaurazione della formula « un Paese, due sistemi », reclamata dal Dalai Lama per una vera autonomia del Tibet dalla Cina);

d) condizionino i rapporti commerciali bilaterali o multilaterali all'adozione di *standard* di qualità e conformità;

e) adottino in tali rapporti regole di rispetto ambientale, attraverso verifiche sul tasso di inquinamento e di distruzione delle risorse naturali conseguenti la produzione dei manufatti, poiché tali risorse sono patrimonio dell'umanità intera.

(1-00288) « Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio ».

(10 novembre 2003)

La Camera,

premesso che:

nell'attuale congiuntura internazionale i prodotti del *made in Italy* attraversano una crisi che può indebolire sensibilmente la capacità competitiva dell'economia italiana, accentuandone il rischio di declino;

i settori produttivi del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, ma anche quelli del mobile, dell'agroalimentare e delle macchine utensili ed altri, rappresentano i punti di forza del sistema industriale italiano, sia per i livelli di occupazione, sia per il considerevole apporto positivo fornito alla bilancia dei pagamenti del nostro Paese;

rispetto a molti Paesi terzi le imprese italiane ed europee sono gravate da costi aggiuntivi connessi al differenziale del costo del lavoro, alla carenza altrove di controlli e di certificazioni sulla salubrità dei prodotti, alla mancanza di garanzie in ordine alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi e di tutele sociali nei confronti dei lavoratori, in particolare delle fasce più deboli delle società locali, quali le donne ed i minori;

per ciò che concerne il settore del tessile e dell'abbigliamento la perdita di competitività delle imprese italiane ed europee è, inoltre, destinata ad acuirsi a partire dal 2005, quando verranno meno le regole introdotte dall'accordo multifibre, che disciplina i flussi di prodotti provenienti da Paesi in via di sviluppo e di nuova industrializzazione verso l'Europa;

a fronte del processo di apertura del mercato europeo consolidato negli anni passati, molti Paesi in via di sviluppo o di nuova industrializzazione, ma non solo, continuano a mantenere elevati dazi sulle importazioni e significative barriere non tariffarie, che rendono estremamente difficile per le imprese europee esportare in quei mercati: mentre l'importazione in Europa di un tessuto di lana, ad esempio, è assoggettata a un dazio del 9 per cento, uno stesso prodotto di fabbricazione europea sconta un dazio del 40 per cento per

essere esportato in India e del 28,5 per cento circa per essere esportato negli Stati Uniti;

è necessario ricercare un equilibrio tra il processo di liberalizzazione del commercio mondiale e l'applicazione del rispetto di alcune regole fondamentali della politica di coesione economica e sociale dell'Unione europea, che pongano le imprese del nostro continente nelle condizioni di competere in condizioni di reciprocità;

in vista della ripresa dei negoziati in seno al *Wto* per l'avanzamento del processo di liberalizzazione del commercio internazionale, particolare importanza riveste l'obiettivo di un livellamento dei dazi consolidati e l'ottenimento di impegni concreti per la rimozione delle barriere non tariffarie; è, inoltre, auspicabile in quella medesima sede l'adozione di misure precise e cogenti, finalizzate a limitare l'importazione di prodotti i cui processi di lavorazione siano stati effettuati senza il rispetto di *standard* minimi di tutela ambientale e del lavoro;

le recenti evoluzioni della tecnologia ed i processi di globalizzazione hanno portato ad una crescente diffusione dei fenomeni di contraffazione, talché si valuta che la quota di merce contraffatta nel commercio mondiale sia prossima al 9 per cento e che per oltre due terzi la merce contraffatta provenga dal Sud-Est asiatico;

per le caratteristiche della sua specializzazione produttiva e della configurazione del suo sistema imprenditoriale, l'economia italiana appare particolarmente vulnerabile: il *made in Italy* costituisce, infatti, uno dei comparti di principale interesse per l'industria del falso e, inoltre, la ridotta dimensione media delle imprese italiane rende complessa l'introduzione di misure anti-contraffazione;

gravi sono, inoltre, i danni procurati alla rete commerciale, soprattutto per quei settori che maggiormente hanno investito sulla qualificazione e che presen-

tano alla propria clientela beni di consumo di qualità particolarmente esposti alla contraffazione;

appaiono inadeguate le azioni di contrasto di tale fenomeno: l'attuale sistema di controlli doganali canalizza, infatti, le merci in tre distinte modalità di controllo (canale rosso: visita merci; canale giallo: controllo documentale; canale verde: nessun controllo) in base alla « pericolosità » doganale delle merci e dei soggetti importatori ed esportatori, limitando il canale rosso a una casistica molto particolare e limitata;

l'azione di contrasto ai fenomeni di contraffazione non può prescindere da una nuova normativa che favorisca la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti, in un contesto che agevoli la costituzione di consorzi tra imprese, a tutela delle rispettive produzioni;

per valorizzare le produzioni realizzate nel territorio comunitario, nel rispetto di norme etiche, ambientali e di salute, è indispensabile avviare un'iniziativa politica europea per sostenere presso i consumatori finali lo sviluppo di una nuova sensibilità nell'acquisto dei prodotti, legata ad un'effettiva informazione sui fattori distintivi dei beni, dalla composizione al Paese di origine;

attualmente l'unico obbligo di informativa al consumatore sancito a livello europeo è la direttiva sull'etichettatura di composizione, mentre è necessario rendere obbligatoria un'etichetta che consenta la rintracciabilità del capo d'abbigliamento e di ogni altro prodotto finito commercializzato all'interno dell'Unione europea;

investire in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è fra i requisiti necessari affinché la concorrenza dei Paesi meno sviluppati non costringa l'industria nazionale ad abbandonare i settori sottoposti a maggiore competizione; la ricerca di nuovi prodotti, come nuove fibre, nuovi trattamenti e nuovi effetti, è alla base della differenziazione dell'offerta *made in Italy*

da quella proveniente dai Paesi meno sviluppati e con costi di produzione sensibilmente più bassi;

vanno, quindi, sostenute tutte le iniziative per promuovere adeguatamente la ricerca e lo sviluppo, anche in settori maturi, affermando, ad esempio, il principio che le risorse impiegate dalle aziende tessili per l'ideazione e la prototipazione dei loro campionari siano assimilabili alle spese di ricerca e sviluppo;

dovrebbe essere corretta l'attuale impostazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 269 del 2003, che, nel prevedere la defiscalizzazione delle spese per ricerca e sviluppo, non vi ammette quelle relative ai campionari innovativi;

impegna il Governo:

a proporre in sede di Unione europea una base comune per i futuri negoziati relativi ai nuovi accordi sul commercio internazionale, attraverso:

a) la reciprocità e il livellamento dei dazi su un valore attorno al 15 per cento;

b) la definizione e l'adozione di misure tese a limitare l'importazione di prodotti tessili e dell'abbigliamento realizzati mediante processi produttivi che non garantiscono il rispetto di *standard* minimi di tutela dell'ambiente naturale e dei diritti dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda il lavoro minorile;

c) l'adozione di misure tese a garantire il contenimento dei fenomeni di *dumping* economico e a contrastare le importazioni illegali di capi di abbigliamento provenienti da paesi extracomunitari e il fenomeno della contraffazione e delle frodi;

d) l'introduzione di una normativa specifica in materia di etichettatura, che consenta la tracciabilità dei prodotti commercializzati all'interno della Unione europea, favorendo un'informazione corretta del consumatore;

ad adottare iniziative normative volte ad introdurre misure fiscali di sostegno alla creazione di consorzi per incentivare gli investimenti nella ricerca applicata;

a rendere effettivamente operante il fondo per l'innovazione tecnologica (*ex* legge n. 46 del 1982), riguardo al finanziamento dei campionari e all'ideazione di nuove collezioni di prodotti, e a procedere celermente all'avvio del bando riservato alle piccole e medie imprese del settore moda, per il quale sussiste già uno stanziamento di 2 milioni di euro;

ad adottare iniziative normative volte ad estendere al settore tessile-abbigliamento le misure che prevedono un'utilizzo più flessibile e razionale della Cassa integrazione guadagni.

(1-00289) (*Testo modificato nel corso della seduta*) «Violante, Castagnetti, Boato, Intini, Pisicchio, Rizzo, Bersani, Letta, Gambini, Lulli, Verneti, Detomas, Ruzzante, Innocenti, Nicola Rossi, Agostini, Montecchi, Boccia, Loiero, Monaco, Luseti, Ruggieri, Sandi, Magnolfi, Bimbi».

(10 novembre 2003)

La Camera,

premesso che:

da alcuni anni il nostro Paese è sempre più chiamato a confrontarsi con processi di globalizzazione dell'economia, che coinvolge imprese italiane, europee e multinazionali che operano sul nostro territorio. Da tempo assistiamo ad un processo che si sviluppa verso la riduzione continua della presenza industriale, a beneficio di una concezione commerciale nella quale il nostro territorio è sempre più configurabile come mercato di consumo, fermo restando, purtroppo, un basso potere d'acquisto delle classi lavoratrici;

tali fenomeni si configurano prevalentemente nel trasferimento di attività industriali e produttive in Paesi nei quali i costi produttivi sono ampiamente inferiori a quelli dei Paesi della Unione europea, dove, grazie a decenni di iniziativa politico-sindacale, si sono determinate le condizioni sociali e di lavoro di una civiltà più avanzata, nel rispetto dei diritti sociali, politici e del lavoro, salvo recenti tentativi di modificarli in peggio;

questi processi hanno subito una consistente accelerazione negli ultimi anni, spaziando in diverse direzioni geografiche, ma con un'unica ragione economica: ridurre i costi del lavoro;

che questa sia la ragione prevalente è motivato dal fatto incontestabile che le delocalizzazioni avvengono in luoghi in cui l'assenza di infrastrutture è evidente, in zone dove i trasporti sono inesistenti o fatiscenti, in zone dove la cultura del lavoro subordinato e la competenza professionale sono scarse e in molti casi inesistenti;

sul terreno della riduzione dei costi, la concorrenza internazionale, particolarmente del settore asiatico, è particolarmente forte;

il nostro Paese ha assistito in questi anni a fenomeni di:

a) deindustrializzazione graduale e progressiva di intere aree territoriali, in quanto il trasferimento di un'azienda, in molti casi, distrugge il patrimonio produttivo indotto, costituito da molte piccole e medie imprese, o costringe anche queste ultime al trasferimento;

b) cancellazione di molti posti di lavoro dipendente ed autonomo, che lascia centinaia di famiglie in difficoltà serie, non sussistendo alternative occupazionali;

c) commercializzazione dei prodotti sul mercato in modo distorto, penalizzando le imprese che operano nel rispetto della legalità e dei diritti sindacali esistenti nei paesi dell'Unione europea;

i processi di delocalizzazione o trasferimento sono un fenomeno che i Paesi più industrializzati hanno da tempo conosciuto e che rappresentano un aspetto quasi fisiologico, riguardando questi solo produzioni cosiddette mature o a basso contenuto professionale;

in questi ultimi tempi di flessibilità tecnologica le produzioni coinvolte da tali processi sono sempre più aumentate, coinvolgendo anche settori e attività a medio contenuto tecnologico e professionale. Vi sono, cioè, imprese che delocalizzano interi processi produttivi o parti di essi, i quali producono beni che successivamente rientrano nel nostro Paese come semilavorati da completare o componenti di prodotto da assemblare o prodotti finiti da vendere;

in molti casi imprese multinazionali hanno investito nel nostro Paese acquistando interi pacchetti azionari, attività produttive e commerciali non con lo scopo di continuare a produrre in Italia, bensì per impossessarsi del marchio frutto dell'ingegno del lavoro italiano e della sua quota di mercato conquistata nella cultura del consumatore, per poi trasferire la produzione in Paesi a più basso costo del lavoro;

tutto questo è, fino ad oggi, potuto avvenire in quanto non esiste una legislazione comune tra i Paesi più industrializzati, e soprattutto tra quelli dell'Unione europea, capace di affrontare tali fenomeni non nuovi sul piano della conoscenza, ma certamente più sconvolgenti in questi ultimi anni;

in data 16 febbraio 1999 è stata inviata al Presidente della Camera dei deputati una petizione popolare sottoscritta da 160 mila persone, con la quale si richiede che il Parlamento legiferi sull'istituzione di un'autorità garante della qualità sociale dei prodotti, al fine, tra l'altro, di obbligare le imprese a fornire complete informazioni sul ciclo produttivo e distributivo dei prodotti immessi sul mercato;

diverse sono le convenzioni internazionali concernenti il lavoro, ricono-

sciute e sottoscritte da almeno centocinquanta Paesi, tra cui l'Italia, che le ha ratificate con importanti leggi, quali la legge n. 274 del 1934 sul lavoro forzato o obbligatorio, la legge n. 367 del 1958 sulla libertà sindacale e sull'organizzazione e negoziazione collettiva, la legge n. 741 del 1956 sulla parità retributiva tra uomo e donna, la legge n. 405 del 1963 sulla discriminazione in materia di impiego, la legge n. 447 del 1967 sull'abolizione del lavoro forzato, la legge n. 157 del 1981 sull'età minima per l'impiego e la legge n. 862 del 1984 sui rischi dovuti all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro);

impegna il Governo:

a promuovere nel contesto europeo una normazione atta a garantire che le merci circolanti nell'Unione europea siano state prodotte nel pieno rispetto dei diritti dei minori, previsti dalle convenzioni internazionali (come quella sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989), e, in generale, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sia per quanto riguarda la loro condizione retributiva che quella normativa, diritti che sono tutelati dalle convenzioni internazionali menzionate in premessa;

ad adottare iniziative normative volte all'istituzione, nel nostro Paese, di organismi di controllo e di sorveglianza, atti a certificare la conformità dei prodotti circolanti, sia di produzione nazionale che di importazione, alle caratteristiche di cui alle convenzioni internazionali elencate in premessa.

(1-00290) « Alfonso Gianni, Giordano, Russo Spena, Mascia ».

(10 novembre 2003)

La Camera,

premesso che:

Paesi emergenti dove l'economia è in costante crescita, come ad esempio

Russia, India o Cina, costituiscono un mercato di notevole interesse per lo sviluppo delle esportazioni e degli investimenti delle nostre imprese, non solo per i vantaggi relativi al minor costo dei fattori produttivi, ma anche perché il *made in Italy*, già molto richiesto e apprezzato, può sviluppare le proprie potenzialità di ulteriore affermazione;

il sistema economico italiano, formato per la maggior parte da micro o piccole imprese, necessita di un idoneo sostegno del Governo per poter consolidare un valido raccordo con tali grandi e lontani mercati, cogliendone le migliori opportunità;

l'obiettivo della progressiva apertura dei mercati internazionali, coerente con le linee di politica commerciale indicate dal Parlamento al Governo (da ultimo con la risoluzione n. 600053, approvata dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003), che l'Italia condivide con i *partner* dell'Unione europea e dell'Organizzazione mondiale del commercio, necessita parallelamente di una chiara definizione di regole a difesa della concorrenza leale e della proprietà intellettuale;

la crescente concorrenza di Paesi con economie emergenti, basate su bassi costi di produzione e su normative sociali e ambientali meno vincolanti di quelle europee, che talvolta possono avvantaggiarsi su monete eccessivamente sottovallutate e su un sistema di aiuti di Stato distorsivi della concorrenza, riduce la competitività delle nostre imprese, creando in ultima analisi le condizioni per una progressiva perdita di quote del commercio mondiale detenute dal nostro Paese;

la scadenza dell'accordo tessile abbigliamento dell'*Uruguay round*, che disciplina, fino al 31 dicembre 2004, i flussi di prodotti tessili provenienti dai Paesi in via di sviluppo e di nuova industrializzazione verso l'Europa, unitamente alle riduzioni dei dazi già introdotte unilateralmente dall'Unione europea, sia nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate che

dell'iniziativa «*everything but arms*», renderà l'Europa l'area più permeabile alle importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento a livello mondiale;

L'Italia e l'Unione europea credono nella politica multilaterale con l'obiettivo di garantire un mercato sempre più aperto, ma rispettoso delle regole;

L'Unione europea può adottare, qualora ne ricorrano i requisiti, misure di protezione (dazi o quote) per difendere il mercato comunitario da importazioni massicce sulla base delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle salvaguardie (*erga omnes*) e sulla base del «meccanismo di salvaguardia speciale» (Tpssm), previsto nel trattato di accessione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio;

L'Unione europea può, altresì, adottare misure *antidumping* sulla base dell'accordo *antidumping* dell'Organizzazione mondiale del commercio quando le aziende di un Paese terzo vendono in Europa un certo prodotto ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel mercato interno di Paesi terzi;

Le imprese europee sono gravate da costi aggiuntivi connessi al rispetto di *standard* decisamente elevati in materia di tutela del lavoro e dell'ambiente, se paragonati a quelli in uso per le imprese dei Paesi ad economie emergenti;

Le tematiche della dimensione sociale e della tutela dei diritti fondamentali del lavoro, costantemente ribaditi dal Consiglio affari generali e relazioni esterne dell'Unione europea, non solo rientrano nelle priorità europee con riferimento al negoziato dell'Organizzazione mondiale del commercio, ma ad esse ci si richiama per poter applicare in modo differenziato il sistema di preferenze generalizzate. Il problema non è solo tutelare le imprese europee rispetto ai concorrenti esteri, ma affermare i principi di civiltà che costituiscono ormai un patrimonio comune in Europa, all'interno di una piattaforma che orienti il dialogo multilaterale verso la

garanzia di reciproco vantaggio negli scambi — seppure nella logica del trattamento speciale e differenziato — nel quadro di una liberalizzazione e regolamentazione del commercio internazionale;

L'Unione europea, nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate, applica agevolazioni daziarie a molti prodotti provenienti da importanti Paesi in via di sviluppo, quali, ad esempio, India, Thailandia, Pakistan, Indonesia, Malesia, Brasile, Cina, Vietnam, Filippine;

per quanto riguarda possibili azioni in sede di Organizzazione mondiale del commercio, per rivalutare le divise ad oggi sottovalutate dei Paesi ad economie emergenti, gli accordi commerciali multilaterali non prevedono disposizioni specifiche in materia valutaria, se si eccettua un riferimento nell'articolo XV (*exchange arrangements*) dell'accordo Gatt, in cui, tuttavia, le parti sono chiamate a cooperare con il Fondo monetario internazionale;

È necessario istituire un comitato nazionale anticontraffazione dotto degli strumenti e delle risorse necessari per monitorare i casi di violazione della proprietà intellettuale e di concorrenza sleale (*dumping* e sovvenzioni), offrendo alle imprese assistenza continua, e per individuare misure di salvaguardia volte a contrastare l'ingresso di merci contraffatte;

impegna il Governo:

a sostenere in sede di Unione europea:

a) l'obiettivo della reciprocità e dell'armonizzazione delle tariffe nell'ambito delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio;

b) l'adozione di misure, previste dalla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Unione europea, tese a proteggere imprese nazionali di settori in crisi a seguito di importazioni provenienti da Paesi terzi, quando ne sussistano le condizioni;

c) una revisione del sistema delle preferenze generalizzate, che possa graduare il livello di agevolazioni in funzione del grado di sviluppo dei Paesi, dell'effettiva concorrenzialità dei singoli prodotti e del rispetto di *standard* sociali e ambientali;

d) l'istituzione dell'obbligo di stampigliatura del Paese d'origine per le merci commercializzate nel mercato interno europeo, proseguendo così nella linea già inaugurata in occasione della riunione informale dei Ministri del commercio dell'Unione europea, tenutasi a Palermo il 6 luglio 2003, a tutela della libertà di scelta dei consumatori e per contrastare più efficacemente i fenomeni di importazioni illegali e di contraffazione;

e) l'introduzione di certificazioni obbligatorie per i prodotti commercializzati nell'Unione europea, con l'adozione di criteri selettivi sulla qualità degli stessi e la previsione di una serie di requisiti rigorosi per le categorie che hanno più a che fare con la salute e la sicurezza del consumatore;

ad adoperarsi per una rigorosa applicazione del regolamento comunitario n. 1383 del 2003, emanato il 22 luglio 2003, che prevede la possibilità di distruggere o di escludere dai circuiti commerciali merci di importazione che violano i diritti di proprietà intellettuale, vietandone, altresì, l'ingresso nel territorio doganale, l'immissione in libera pratica, la riesportazione e il collocamento in depositi o zone franche;

a supportare gli enti locali nell'azione di lotta alla contraffazione ed alle pratiche

di violazione della proprietà intellettuale, prevedendo forme di azione congiunta e specifici strumenti normativi in tal senso;

ad attivare ogni utile iniziativa in sede Wto, attraverso un raccordo nell'azione di quest'ultima con l'Organizzazione internazionale del lavoro, che impegni i Paesi meno rispettosi degli *standard* sociali ed ambientali all'eliminazione delle asimmetrie esistenti, ponendoli gradualmente in linea, qualitativamente e quantitativamente, con gli altri competitori internazionali;

ad operare efficacemente per la tutela, il sostegno e la promozione del *made in Italy*, anche mediante l'istituzione sia di un apposito marchio a tutela delle merci italiane, che di uffici di consulenza per la tutela del marchio medesimo, costituiti presso l'Istituto nazionale per il commercio estero o le sedi diplomatiche, per avviare l'assistenza legale alle imprese danneggiate da pratiche sleali;

a verificare, in sede di Unione europea, la possibilità di adottare — nei settori di particolare sensibilità alla concorrenza internazionale, quali, ad esempio, il tessile, l'abbigliamento e le calzature — una regolamentazione in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, che ne renda evidente l'origine e la filiera del processo produttivo e possa accertarne adeguati requisiti di qualità.

(1-00296) « Cè, Anedda, Maninetti, Antonio Leone, Gibelli, Polledri, Raisi, D'Agrò Saglia ».

(27 novembre 2003)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative volte a modificare la proposta della Commissione europea di riforma del settore della produzione del tabacco)

DELL'ANNA e GIANFRANCO CONTE.
— Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

gli ultimi orientamenti della Commissione europea in materia di organizzazione comune del tabacco hanno fortemente allarmato l'intero settore della coltivazione del tabacco del nostro Paese e, in particolare, del Meridione;

la riforma dell'organizzazione comune del tabacco, così come proposta dal Commissario Fischler, comporterà una drastica riduzione delle coltivazioni, con conseguenze negative sull'occupazione;

secondo stime effettuate dalle organizzazioni di categoria, l'introduzione della riforma europea comporterà per il settore la perdita di migliaia di posti di lavoro —:

quali iniziative si intendano adottare per impedire che, in presenza di tassi di disoccupazione già elevati, venga procurata in questo importante settore dell'economia nazionale un'ulteriore penalizzazione, con conseguenze assai gravi per i lavoratori e gli addetti del settore, e perché sia rivista radicalmente la proposta della Commissione europea, che prevede l'adozione delle solite misure di indennizzo,

che favoriscono l'abbandono delle produzioni, ma non offrono alcuna garanzia agli addetti del settore, che rimarrebbero senza lavoro. (3-02929)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 2 – Localizzazione di un inceneritore e di un termovalorizzatore nelle aree del napoletano e del casertano)

RUSSO SPENA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

grande è, in questi giorni e in queste ore, la preoccupazione delle popolazioni del napoletano e del casertano (in particolare dell'agro nolano e di Acerra) per l'accavallarsi, sempre più fitto, di voci che danno per imminente l'arrivo delle ruspe per l'inizio dei lavori dell'inceneritore e del termovalorizzatore;

l'inizio dei lavori viene sollecitato dalle banche, da una *holding* privata e dalla Fibe, che si è aggiudicata la gara d'appalto, scegliendo essa stessa il sito dell'insediamento;

la cittadinanza tutta, le amministrazioni e la comunità scientifica, da due anni, ritengono l'area scelta inidonea all'insediamento perché già devastata da un disastro ambientale (in una zona ad altissima densità di popolazione, in cui sta per nascere il polo pediatrico mediterraneo), che non permette ulteriori localizzazioni di impianti altamente rischiosi;

la protesta delle popolazioni è, da due anni, generale, permanente e radicale, con blocco del cantiere, decine di manifestazioni e cortei;

interventi straordinari del Governo, come ad esempio il ricorso alla forza militare, provocherebbero gravi problemi per l'ordine pubblico —:

perché il Governo non proceda al blocco dei lavori finalizzato ad una nuova valutazione di impatto ambientale, scientificamente fondata. (3-02930)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 3 – Decisione di Trenitalia di tagliare la tratta Verona-Mantova-Modena dal collegamento Eurostar Vicenza-Mantova-Roma)

RUGGERI e CASTAGNETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

da circa 5 anni è attivo l'*Eurostar pendolino* della Trenitalia, che collega Vicenza-Mantova-Roma, ES9477 e ES9478;

in maniera improvvisa, il 14 dicembre 2003 Trenitalia ha deciso di escludere la tratta Verona-Mantova-Modena, in modo che l'*Eurostar* non transiti più per Mantova, Carpi e Modena, perché ci sarebbero pochi utenti;

presso la sede dell'amministrazione provinciale di Mantova il 20 ottobre 2003 è stato firmato un protocollo, che ribadisce l'interesse strategico che riveste il collegamento diretto di Verona, Mantova e Modena, fra le amministrazioni regionali (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), provinciali (Verona, Mantova e Modena) e comunali (Verona, Mantova, Carpi e Mantova);

tale decisione risulta infondata, arbitraria, inaccettabile ed assurda per la mobilità e l'economia del territorio coinvolto, con gravissimi danni che ricadono su un'area già gravemente disconnessa,

con l'ulteriore pesante privazione di servizi nazionali ed internazionali, ora realizzati dall'unica coppia di collegamenti di qualità coi centri del Centro-Nord Italia;

sono prive di ogni fondamento le ragioni aziendali della non utenza mantovana. Infatti, i flussi turistici di Mantova, realizzati in questi ultimi anni, grazie alle iniziative culturali e alle mostre internazionali e mondiali, dimostrano il contrario. Isolare la città di Mantova è un delitto culturale e non solo economico, per il ruolo che Mantova riveste come grande storica capitale europea e città d'arte. Si rompono i collegamenti e i circuiti culturali ed artistici nazionali ed internazionali, che in questi anni si sono realizzati con grandi sforzi da parte di molti enti, compreso questo Governo. Non a caso le città di Mantova, Ferrara e Ravenna hanno stipulato un protocollo di coordinamento dei rispettivi programmi culturali e di promozione turistica, che prevede anche l'istituzione, a partire dall'anno 2006, di un treno speciale denominato « Treno della cultura »;

si sta ingigantendo a macchia d'olio l'apprensione e la mobilitazione di cittadini, utenti, forze sociali, economiche e della cultura, che sfociano e sfoceranno in manifestazioni di protesta, con difficoltà, già prevedibili, di ordine pubblico per la reazione al sopruso subito e alla vera interruzione di servizio pubblico, operati da Trenitalia;

si respinge, in nome del buon senso e della democrazia, questa azione, secondo gli interroganti, violenta di Trenitalia nel metodo e nel merito. Nel merito, perché non c'è stata alcuna consultazione preventiva con gli enti territoriali, che oltre ad essere titolari di funzioni di regolazione del trasporto pubblico locale, rappresentano l'interfaccia più diretta ed immediata a cui si rivolgono gli utenti. Nel merito, perché qualsiasi intervento su una situazione ormai consolidata ed apprezzata deve essere suffragato da parametri oggettivi e riscontri attendibili, che riguardano l'intera tratta da Vicenza a Roma e che, a

tutt'oggi, non sono mai stati portati a conoscenza di alcuno —:

se il Governo non intenda intervenire in modo determinante affinché Trenitalia riveda con urgenza la propria decisione di tagliare la tratta Verona-Mantova-Modena, senza interrompere l'attuale servizio.

(3-02931)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 4 — Prezzo e condizioni di vendita delle unità immobiliari da parte di enti previdenziali)

BATTAGLIA, TOCCI, RUZZANTE, INNOCENTI, AGOSTINI, MONTECCHI, BOGI, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, CALZOLAIO, LEONI, LUCIDI, PISA, DI SERIO D'ANTONA, BETTINI, RUGGHIA, ANGIIONI, MELANDRI, SCIACCA, AMICI, COLUCCINI, TIDEI, CENNAMO, QUARTIANI, FUMAGALLI, BENVENUTO e MARONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la forte ed estesa mobilitazione degli inquilini delle case degli enti ha portato all'approvazione del comma 134 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004);

tale norma, che conferma l'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001, prescrive che «le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto»;

in spregio alle disposizioni di legge, la Scip e gli enti previdenziali continuano a recapitare agli inquilini lettere che non modificano i termini e le condizioni per le

nuove vendite, né comunicano le variazioni di prezzo per i rogiti già definiti;

non risultano disposizioni né iniziative in merito da parte del ministero dell'economia e delle finanze;

ciò sta determinando forte preoccupazione tra gli inquilini, che si vedono negati diritti e tutele sanciti dalla legge —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per l'immediata applicazione dell'articolo 3, comma 134, della legge n. 350 del 2003, tanto per le nuove vendite che per quelle definite precedentemente in difformità del comma 20 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001. (3-02932)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 5 — Osservanza delle norme di legge in materia di vendita di immobili da parte di enti previdenziali)

ANEDDA, BUONTEMPO, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LA MORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MI-

GLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sino al 19 novembre 2003, data di approvazione del cosiddetto « maxi decreto » collegato alla legge finanziaria per l'anno 2004, poi convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di cessione di immobili pubblici era in vigore l'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 23 novembre 2001, che testualmente recita: « le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto »;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », al comma 134 dell'articolo 3 ripristina, nella sua interezza, la norma contenuta nella legge n. 410 del 2001;

da notizie assunte dagli interroganti risulta che gli enti previdenziali non soltanto oppongono resistenza all'applicazione della norma di legge, ma giungono ad intimidire gli inquilini, minacciando la mancata formalizzazione dei contratti di vendita;

in queste ore migliaia di famiglie si trovano nella drammatica incertezza se accettare quello che, secondo gli interroganti, è un ricatto posto in essere dagli enti, acquistando l'alloggio e riservandosi, successivamente, di adire le vie legali, o se opporre resistenza all'azione arbitraria degli enti previdenziali, rischiando di vedere la propria casa messa all'asta —:

quali urgenti iniziative il Ministro interrogato ed il Governo intendano adottare al fine di tutelare i diritti degli inquilini, diritti che provengono dall'osservanza della norma di legge, e se non si

ritenga inderogabile un'incisiva azione del Governo, che richiami i presidenti degli enti al rispetto delle leggi, diramando circolari applicative della norma stessa.
(3-02933)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 6 — Iniziative del Governo concernenti la riforma delle funzioni di controllo sui mercati finanziari)

RIZZO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il gravissimo dissesto finanziario, che negli ultimi tempi ha coinvolto due grandi gruppi imprenditoriali italiani, segnatamente Cirio e Parmalat, e pregiudicato la buona fede di 150 mila risparmiatori, ha riproposto la necessità di una verifica puntuale e rigorosa, non solo da parte della magistratura, di tutti i punti deboli del sistema finanziario e quella di approfondire le modalità e l'efficacia del sistema di controlli esterni alle imprese operati dagli organismi istituzionali preposti, anche al fine di ristabilire fiducia e credibilità tra il pubblico dei risparmiatori;

a tal fine il Parlamento ha ritenuto opportuno avviare immediatamente un'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese ed i mercati finanziari, che, al di là dell'acquisizione di utili elementi di conoscenza in materia, conduca all'assunzione di iniziative legislative, che, oltre a riformare il profilo civilistico e penale della materia, intervengano sulla misura dei controlli e sul riparto delle competenze tra la Banca d'Italia e la Consob, gli organismi istituzionali deputati al controllo sull'attività di raccolta dei capitali e risparmio —:

se dietro gli attacchi strumentali da parte di alcuni membri del Governo all'attuale Governatore della Banca d'Italia non si celi il progetto politico di sottomettere l'organismo istituzionale al controllo

diretto da parte del Governo, minandone l'indipendenza, al fine di esercitare indirettamente anche il controllo sull'intero sistema bancario italiano, e se non ritenga, al contrario, che, nel quadro di una riforma sulle funzioni di attività e controllo pubblico dei mercati finanziari, non si debbano attribuire alle autorità preposte maggiori controlli, preservando la loro indipendenza, quali istituzioni di garanzia per la tutela dell'ordinamento costituzionale. (3-02934)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 7 – Proroga dei termini per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali ammesse alle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali)

DEGENNARO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il Patto per l'Italia ha confermato l'importanza della programmazione negoziata per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno caratterizzate da forti crisi dell'apparato produttivo, infrastrutturale e dei servizi e da elevati tassi di disoccupazione;

l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti di area già sottoscritti ha subito nel tempo notevoli rallentamenti e incontrato diffusi ostacoli burocratici e procedurali;

il trasferimento di competenze in materia di programmazione negoziata dal ministero dell'economia e delle finanze al ministero delle attività produttive ha bloccato per otto mesi circa le attività, con grave pregiudizio per l'attuazione degli investimenti;

l'ammissione al finanziamento dei patti specializzati per il turismo è avvenuta con ritardi di circa 27 mesi, rispetto ai bandi e alla selezione, e l'approvazione dei patti specializzati per l'agricoltura e la pesca è avvenuta con ritardi di circa 22

mesi, senza contare il fatto che a nessuno di questi patti è stata assicurata la copertura finanziaria per le infrastrutture, impedendo, di fatto, l'avvio degli stessi, laddove le infrastrutture erano da ritenersi strettamente vincolanti;

il perfezionamento del disciplinare che regola le funzioni dei soggetti responsabili è avvenuto ad aprile 2002 (sottoscrizione), con circa 21 mesi di ritardo rispetto alla normativa di riferimento e circa 35 mesi di ritardo rispetto all'originaria previsione legislativa;

la riorganizzazione della Cassa depositi e prestiti ha determinato un notevole rallentamento delle attività e, quindi, ha contribuito ad incrementare i ritardi nello sviluppo dei programmi di investimento;

il decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 prescrive in 48 mesi, dalla data di inizio dell'istruttoria, il termine di ultimazione delle iniziative finanziate (diversamente da quanto ora previsto dalla disciplina di attuazione della legge n. 488 del 1992, ove il termine per il completamento degli investimenti decorre dalla data di emissione del decreto di concessione);

la situazione attuale è tale da rendere in molti casi insufficiente la proroga di 12 mesi nella realizzazione dei programmi di spesa, proroga ugualmente prevista e disciplinata dal citato decreto ministeriale;

i progetti imprenditoriali ed infrastrutturali nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti di area registrano, a causa delle problematiche citate, notevoli ritardi nell'avanzamento —:

se non ritenga opportuno, al fine di evitare l'avvio della procedura di revoca per le iniziative imprenditoriali non ultimate, con possibili conseguenti contenziosi, modificare le disposizioni del citato decreto, nel senso di consentire un'ulteriore proroga di 12 mesi per il completamento delle iniziative imprenditoriali.

(3-02935)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 8 – Misure per limitare il fenomeno dell'importazione di merce contraffatta o non corrispondente ai requisiti di sicurezza)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

vi è un'insostenibile pressione esercitata dai prodotti contraffatti, soprattutto di origine cinese o asiatica, nei confronti del settore produttivo nazionale;

tale invasione di merci risulta essere dannosa per l'erario, penalizzante per l'occupazione e nociva per la sicurezza dei consumatori;

il tema della concorrenza sleale è stato sollevato con forza dalla Lega Nord

Federazione Padana, con una serie di atti di sindacato ispettivo, di indirizzo al Governo e con un serrato dibattito politico e sui mezzi di comunicazione;

il vertice Unione europea-Cina di fine ottobre 2003 non ha affrontato con la dovuta profondità il tema della concorrenza sleale cinese;

tra le misure per bloccare il flusso di importazioni illegali potrebbe rientrare l'istituzione di depositi cauzionali a carico degli importatori, restituibili in seguito al verificarsi della procedura di accertamento della corrispondenza della merce ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

inchieste giornalistiche indicano il porto di Napoli come la porta d'ingresso di tale flusso di merci, provenienti soprattutto dalla Cina, in assenza o carenza di controlli doganali —:

quali misure il Governo intenda adottare per limitare il fenomeno dell'importazione di merce contraffatta o non corrispondente ai requisiti di sicurezza.

(3-02936)

(13 gennaio 2004)